IX Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Settore Segreteria Generale Servizio Resoconti

> SEDUTA CONSILIARE 7 Novembre 2012

> > Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

LAVORI DELL'ASSEMBLEA Seduta di Mercoledì 7 Novembre 2012 Ore 11.00 ad oltranza

- 1) Approvazione del processo verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Seguito esame del disegno di Legge "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania per l'attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" Reg. Gen. n. 321;
- 4) Proposta di proroga della Commissione Consiliare d'inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata;
- 5) Esame della Proposta di legge "Modifica alla legge regionale 24 marzo 1995, n.8 Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole-" Reg. Gen. n. 194;
- 6) Esame della proposta di legge "Abrogazione Della Lettera B), Comma 4, Articolo 52 Della L. R. 27 Gennaio 2012, N. 1 (Disposizioni Per La Formazione Del Bilancio Annuale 2012 E Pluriennale 2012 2014 Della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012) Recante Modifiche Alla L.R. 15 Giugno 2007, N. 6 (Disciplina Degli Interventi Regionali Di Promozione Dello Spettacolo)" Reg. gen. 385;
- 7) Debiti fuori bilancio Allegato n. 1;
- 8) Nomine allegato n. 2.

Napoli, 31 Ottobre 2012

IL PRESIDENTE PAOLO ROMANO

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 7 Novembre 2012

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

1. Reg.Gen.n. 587

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive Delibera di Giunta n.447 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

2. Reg.Gen.n. 588

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

Delibera di Giunta n.448 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

3. Reg.Gen.n. 589

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

Delibera di Giunta n.449 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

4. Reg.Gen.n. 590

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

Delibera di Giunta n.450 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

5. Reg.Gen.n. 591

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

Delibera di Giunta n.451 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

6. Reg.Gen.n. 592

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

Delibera di Giunta n.452 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

7. Reg.Gen.n. 593

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

Delibera di Giunta n.453 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012 - Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012

8. Reg.Gen.n. 594

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

Delibera di Giunta n.454 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

9. **Reg.Gen.n. 595**

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

Delibera di Giunta n.455 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

10. **Reg.Gen.n. 596**

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

Delibera di Giunta n.456 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

11. Reg.Gen.n. 597

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

Delibera di Giunta n.457 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

12. **Reg.Gen.n. 598**

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.1870/2007 con la quale il TAR Campania Napoli –V sezione, ha derminato in euro (1.200,00) il compenso da liquidare al Commissario ad acta che ha emesso, in funzione sostitutoria, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.

Delibera di Giunta n.462 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

13. **Reg.Gen.n. 599**

Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 47 L.R. 7/2002 Sentenza 4484 del 2010 emessa da Tribunale di Torre Annunziata Giudice del Lavoro per ricorso promossa dal Sig. Verde Vittorio.

Delibera di Giunta n.464 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

14. **Reg.Gen.n. 600**

Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 47 L.R. comma 3 7/2002 Atto di precetto relativo alla sentenza n.374/2012 del Tribunale di Cassino.

Delibera di Giunta n.463 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

15. Reg.Gen.n. 601

Riconoscimento debito fuori bilancio Ordinanza del 14/89/2011 n.35998/11 r.g. con la quale il Tribunale di Napoli sez. lavoro ha condannato la Regione campania al pagamento delle spese processuali.

Delibera di Giunta n.465 del 6/9/2012

Pervenuta 11/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 21/9/2012;

16. **Reg.Gen.n. 612**

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza del Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la corte di Appello di Napoli n. 52/10 - Giudizio promosso dalla Sig.ra Citro Filomena c/Regione Campania. Pratica Avv.ra n. 1011/06 (con allegati). Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B.

Delibera di Giunta n.490 del 21/9/2012

Pervenuta 26/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 03/10/2012;

17. **Reg.Gen.n. 613**

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, comma.3 L.R. n.7 del 30 aprile 2002, relativo alla sentenza n. 12753/2011 del Tribunale di Napoli.

Delibera di Giunta n.493 del 21/9/2012

Pervenuta 26/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 03/10/2012;

18. **Reg.Gen.n. 614**

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenza esecutiva Delibera di Giunta n.494 del 21/9/2012

Pervenuta 26/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 03/10/2012;

19. **Reg.Gen.n. 615**

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenza esecutiva.

Delibera di Giunta n.495 del 21/9/2012

Pervenuta 26/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 03/10/2012;

20. **Reg.Gen.n. 616**

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive Delibera di Giunta n.496 del 21/9/2012

Pervenuta 26/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 03/10/2012;

21. Reg.Gen.n. 617

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3 - Riconoscimento debiti fuori bilancio di oneri derivanti da Sentenza n. 1386/2011 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Delibera di Giunta n.498 del 21/9/2012

Pervenuta 26/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 03/10/2012;

22. **Reg.Gen.n. 618**

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 43 comma 3 - Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Piedimonte Matese n. 1043/2011, per danni da fauna selvatica, a favore del sig. Porcelli Mario - Avv. Rocco Marcaccio.

Delibera di Giunta n.506 del 21/9/2012

Pervenuta 26/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 03/10/2012;

23. Reg.Gen.n. 619

A.G.C. 05 - Settore ciclo integrale delle acque - L.R. 30 Aprile 2002, n. 7, art.47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio, deterrminatosi a seguito di decreto ingiuntivo esecutivo n. 2164/09 del Gioudice di Pace di Trentula Ducenta, notificato in data 28.07.09 nonchè atto di precetto notificato in data 23.03.2010- Pagamento delle competenze legali liquidate in sentenza. Delibera di Giunta n.492 del 21/9/2012

Pervenuta 26/9/2012

Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 03/10/2012;

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO

7 Novembre 2012 ALLEGATO N.2

NOMINE

- 1. Nomina di due Consiglieri regionali, uno di maggioranza e l'altro di opposizione nella Consulta regionale dell'immigrazione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n.6 del 2010;
- 2. Nomina Difensore Civico presso la Regione Campania 2^ volta

SOSTITUZIONE

1. Nomina Consigliere regionale di minoranza nella **Commissione regionale per il lavoro ai sensi della L.R. n.14/89,** in sostituzione del Consigliere regionale dimissionario Corrado Gabriele;

PROPOSTE DI LEGGE

Comunica che sono state presentate le seguenti proposte e disegni di legge:

"Diffusione dei servizi di accesso Wi – Fi (Wireless Fidelity) gratuito", Reg. Gen. n.388, ad iniziativa del consigliere Nicola Marrazzo, assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere;

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

"Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di qualità", Reg. Gen. n. 389, ad iniziativa del Consigliere Maisto, assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame, alla III e alla II per il parere; **Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.**

"Soppressione ATO del servizio integrato regionale", Reg. Gen. n. 390, ad iniziativa dei consiglieri Caputo ed Esposito, Assegnata alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame; Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

"Interpretazione autentica dell'articolo 46 della legge regionale 3/2002 – Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania", Reg. Gen. n. 391, ad iniziativa del Consigliere Gianfanco Valiante, assegnata alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere;

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

"Valorizzazione dei beni pubblici a vocazione agricola di proprietà o disponibilità della Regione", Reg. Gen. n. 393, ad iniziativa dei consiglieri: Pica, D'Amelio e Caputo, assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere;

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

"Disciplina per la riduzione dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre", Reg. Gen. n. 397, ad iniziativa del Consigliere Nicola Caputo, assegnata alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere;

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

"Disposizioni urgenti in materia di spesa sanitaria", Reg. Gen. n. 401, ad iniziativa dell'Assessore Giancane, assegnato alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere. **Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.**

PROPOSTE DI REGOLAMENTI REGIONALI

Comunica che sono stati presentati i seguenti regolamenti regionali:

"Modifiche ed integrazioni al regolamento 15 dicembre 2011, n. 12", Reg. Gen. n. 395, ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Stefano Caldoro, assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per il parere;

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

"Modifiche ed integrazioni al regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Regione Campania), Reg. Gen. n. 400, ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Stefano Caldoro, assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.



SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 7 NOVEMBRE 2012

Comunico che le interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno.

Comunico, inoltre, che le risposte alle interrogazioni, pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse ai proponenti, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento Interno.

Comunico, altresì, che la risposta all'interpellanza, pervenuta al Presidente del Consiglio, è pubblicata nel resoconto della seduta odierna ed è stata trasmessa al proponente, ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento Interno.

Comunico infine, che l'ordine del giorno a firma del Consigliere Gianfranco Valiante ed altri (Registro Generale n.173/4), le risoluzioni di indirizzo licenziate dall'VIII Commissione consiliare permanente (Registro Generale nn.174/4, 175/4 e 176/4), pervenute al Presidente del Consiglio sono pubblicate in allegato nel medesimo resoconto.

SETTORE SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO ORGANI CONSILIARI

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2012 INTERROGAZIONI PRESENTATE IX LEGISLATURA

Oggetto	Sicurezza discarica Maruzzella, in località San Tammaro di Caserta Nuovo svincolo e stazione di Tufino Assistenza e cure palliative ai malati terminali Violazione decreto n.67/2011 ASL Salerno ALPI Attività libera professionale intramoenia – Blocco del Turn over POR Campania FESR 2007/2013 – Obiettivi operativi	tivamente 1.2 e 1.4
Proponente	Consigliere Lucia Esposito Consigliere Mario Casillo Consigliere Gennaro Oliviero Consigliere Antonio Valiante Consigliere Gianfranco Valiante	Marciano
registro gen.le	321/1 322/1 323/1 324/1 325/1	
data di presentazione	18.10.2012 25.10.2012 31.10.2012 02.11.2012 02.11.2012	

SETTORE SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO ORGANI CONSILIARI

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2012 PERVENUTE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI IX LEGISLATURA

Oggetto	Criticità per pazienti con malattie rare e relativi percorsi diagnostico – terapeutico – assistenziali	Trasferimento del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Valle Telesina al Consorzio di Bonifica Sannio Alifano	Indizione prove d'esame per l'abilitazione alla professione	Conversione ex So.Di.Me. sito nel Comune di Oliveto Citra in piattaforma ambientale per la combustione di biomasse	Rete per l'assistenza e le cure palliative ai malati terminali Enti delegati regionali	Soppressione autonomie scolastiche	Fascicolo elettronico sanitario
Proponente	Consigliere Anna Petrone	Consiglieri Alessandrina Lonardo – Angelo Consoli	Consiglieri Luciano Schifone – Bianca D'Angelo	Consiglieri Donato Pica ed altri	Consigliere Gennaro Oliviero Consigliere Gennaro Oliviero	Consigliere Donato Pica	Consiglieri Alessandrina Lonardo e Ugo de Flaviis
registro gen.le	280/1	293/1	296/1	300/1	298/1 304/1	308/1	310/1

SETTORE SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO ORGANI CONSILIARI

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2012 PERVENUTE RISPOSTE ALLE INTERPELLANZE IX LEGISLATURA

Oggetto	Impianti di compostaggio in Regione Campania
Proponente	Consigliere Antonio Amato
registro gen.le	



IV Commissione Permanente Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti Il Presidente

Prot.n. 319 / IVC

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania

Al Presidente della I commissione consiliare permanente

Al Presidente della II Commissione consiliare permanente

All'Assessore regionale all'Urbanistica

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Dirigente del Settore Legislativo del Consiglio regionale della Campania

Al Segretario Generale del Consiglio regionale della Campania

LORO SEDI

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0017747/ADel: 09/07/2012 10 09 59
Da. CR A: SERASS

Oggetto: Disegno di legge: "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania" per l'attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell'articolo 135 del Decreto legislativo 42/2004. Reg.Gen. 321.

RELAZIONE DI MERITO

La IV Commissione consiliare permanente, nella seduta del 5 luglio 2012, ha esaminato il provvedimento in oggetto e, a maggioranza, ha deciso di riferire favorevolmente all'aula, modificandone il testo così come allegato.

Hanno espresso voto favorevole i gruppi PDL, CALDORO PRESIDENTE e UDC.

Hanno espresso voto contrario i Gruppi PD, PSE e IDV.

Relatore in aula è stato designato il Presidente della commissione.

Napoli, 6 luglio 2012

Moto 1201 Normbler

Domenico DE SIANO



DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania per l'attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell'articolo 135 del Decreto legislativo 42/2004.

Testo modificato nella seduta di IV Commissione del 5 luglio 2012

COMMISSIONE PERMANENTE

1



Disposizioni generali

Art. 1 Principi e finalità

- 1. La presente legge disciplina l'attuazione dei principi e l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La Regione, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione ed alla gestione sostenibile del paesaggio.
- 2.La Regione riconosce il valore del paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9 della Costituzione e nella Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14 e nella parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42.
- 3. In attuazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dei principi dell'articolo 8, comma 1, lett. m), dello Statuto regionale, la Regione garantisce e promuove con la presente legge la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, anche attuando i principi dello sviluppo sostenibile contenuti nelle disposizioni del Piano territoriale regionale.
- 4. La Regione, in conformità alle disposizioni del comma 6, articolo 5 del Codice, esercita le funzioni amministrative di tutela e valorizzazione del paesaggio nonché la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio ed il monitoraggio dei processi di pianificazione paesaggistica e dei mutamenti dei paesaggi regionali.

COMMISSIONE PERMANENTE



Art. 2 Definizioni

- 1. Ai fini della presente legge:
- a) per convenzione si intende la Convenzione europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14;
- b) per codice si intende il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
- c) per tutela e valorizzazione valgono le definizioni del Codice;
- d) per Piano paesaggistico regionale (PPR) si intende lo strumento di pianificazione in attuazione degli articoli 135 e 143 del codice, nel rispetto della convenzione ed in relazione alle disposizioni del Piano Territoriale Regionale e delle Linee Guida per il Paesaggio approvati con legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano Territoriale Regionale).

OMMISSIONE PERMANENTE Trasporti - Lavori Tubble



Art. 3 Partecipazione e sensibilizzazione

- 1. Le politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi, si realizzano mediante le seguenti azioni:
- a) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche;
- b) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;
- c) accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione;
- d) promuovere la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- e) predisposizione di programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
- f) promuovere insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione;
- g) individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio; analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano; seguirne le trasformazioni;
- h) valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate e assecondando e valorizzando la naturale vocazione turistica degli ambiti territoriali di riferimento.
- 2. La Regione e gli altri enti locali promuovono la sensibilizzazione dei cittadini sul tema della salvaguardia del paesaggio e la loro partecipazione, attraverso consultazioni pubbliche periodiche, nella definizione ed attuazione delle politiche per il paesaggio. Le modalità di partecipazione pubblica al processo di pianificazione paesaggistica sono quelle previste dal regolamento regionale del 4 agosto 2011, n.5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).
- 3. La Regione promuove programmi pluridisciplinari di formazione sulle tematiche del paesaggio rivolti ad amministratori e personale tecnico di enti pubblici e privati interessati.

LKMANE VISHING LAVORI TUBBLE



Art. 4 Piano paesaggistico regionale

- 1. Il Piano paesaggistico regionale:
- a) costituisce il quadro di riferimento normativo per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, dei piani e programmi regionali, provinciali e comunali;
- b) individua i caratteri specifici del paesaggio regionale e delimita le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 e quelle individuate ai sensi degli articoli 134 e136 del codice, oggetto di azioni di tutela e valorizzazione;
- c) individua i rischi derivanti dal mutamento degli scenari territoriali e definisce le strategie e le prescrizioni d'uso necessarie a tutelare i valori paesaggistici ed a riqualificare gli ambiti deteriorati;
- d) detta gli indirizzi e definisce le prescrizioni per le pianificazioni territoriali, urbanistiche e di settore, per il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, per il sistema dei parchi, delle riserve naturali, della rete ecologica regionale, degli insediamenti urbani storici, delle zone di interesse archeologico.
- 2. Il PPR, nel rispetto del codice, definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in riferimento all'intero territorio regionale, con particolare riguardo dei valori paesaggistici, storico culturali, naturali, morfologici ed estetici.
- 3. Il PPR per ciascun ambito di pianificazione individua obiettivi di qualità paesaggistica da realizzare con singole azioni e definisce prescrizioni d'uso di carattere generale e territoriale.
- 4. Il PPR, elaborato ai sensi dell'articolo 135, comma 1 del codice, è composto dalla relazione generale illustrativa delle strategie per la tutela e la valorizzazione paesaggistica, dalla normativa di attuazione della pianificazione paesaggistica, dalla cartografia di base e di sintesi esplicativa delle strategie e in particolare dalle cartografie e dalla ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice.





Capo II Tutela e valorizzazione del paesaggio

Art. 5 La tutela paesaggistica

1. La tutela si attua mediante il PPR secondo le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo n. 42/2004.

2. La Regione, mediante l'attività di copianificazione di cui all'articolo 4 della legge n.13/2008, predispone il piano paesaggistico regionale di cui al d.lgs. n. 42/2004.

3. Il PPR attua la tutela del paesaggio attraverso regole e prescrizioni d'uso che gli enti territoriali rispettano nella redazione dei piani di rispettiva competenza.

OMMISSIONE PERMANENTE



Art. 6 La valorizzazione paesaggistica

- 1. La valorizzazione del paesaggio è realizzata mediante azioni e progetti di recupero e miglioramento dei territori in attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dal PPR.
- 2. La valorizzazione paesaggistica si attua mediante il PPR, i piani di assetto territoriale di area vasta, i piani urbanistici comunali (PUC), il sistema dei centri storici, i progetti di riqualificazione e ricostruzione dei paesaggi campani, la rete ecologica regionale, provinciale e comunale comprendente le aree naturali protette nazionali e regionali e i siti Natura 2000, la rete dei bacini idrografici comprese le fasce costiere, i piani di assestamento forestale e i piani di sviluppo agricolo.





Art. 7 Strumenti per la pianificazione sostenibile

- 1. Il PPR, per rafforzare la componente ambientale del paesaggio regionale, anche al fine di tutelare ambiti rilevanti sotto il profilo paesaggistico, individua una serie di strumenti e metodologie rivolte in particolare alle aree degradate e compromesse, da specificarsi nell'ambito delle norme di attuazione della pianificazione paesaggistica:
- a) l'ecoconto, che misura l'impoverimento del valore di un determinato territorio, a seguito della sua trasformazione, e ne quantifica la necessaria compensazione per bilanciarne gli effetti:
- b) il parco di assorbimento, quale strumento predisposto per attuare il riordino territoriale e per varare nuove tipologie di funzioni collettive e servizi alla città secondo il modello dell'infrastruttura verde;
- c) la componente naturalistica della pianificazione territoriale e comunale, che garantisce la protezione, la cura e lo sviluppo di tutti i beni naturali, definendo il sistema natura della città, in connessione con la rete ecologica;
- d) le aree di trasformabilità intese quali ambiti di potenziale trasformazione del territorio che comprendono anche zone di rigenerazione urbana, recupero edilizio, riuso dei contenitori dismessi e valorizzazione del suolo già urbanizzato, inclusi gli ambiti territoriali già trasformati o in corso di trasformazione per l'insediamento di attrezzature, opere e impianti pubblici, in qualsiasi contesto risultino collocati;
- e) la perequazione, la compensazione e l'incentivazione, in ambito urbanistico e territoriale, secondo le norme regionali sul governo del territorio;
- f) i progetti di valenza paesaggistica strategica, applicabili ad ambiti di area vasta, per il riequilibrio delle componenti del paesaggio.
- 2. Gli strumenti e i progetti previsti nel presente articolo sono promossi in ambiti di particolare rilievo per la singolarità e la vulnerabilità dei caratteri paesaggistici presenti, per le condizioni di particolare degrado e per la diffusione dell'abusivismo edilizio.
- 3. La pianificazione paesaggistica si attua anche attraverso la costruzione della rete ecologica regionale che costituisce il riferimento per l'integrazione delle politiche locali e di quelle settoriali nel contesto più ampio delle politiche regionali.
- 4. La costruzione della rete ecologica viene definita ai livelli regionale, di area vasta e locale al fine di sviluppare politiche attive di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, coinvolgendo in ciò anche la pianificazione di settore.

COMMISSIONE PERMANENTS



Art. 8 Autorizzazione paesaggistica e delega di funzioni


- 1. Sono delegate ai Comuni che dimostrano di possedere i requisiti di cui all'articolo 146 del codice, le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 167 e 181 del Codice.
- 2. I comuni esercitano la delega mediante l'adozione dei provvedimenti specifici previsti dagli articoli del codice richiamati al comma 1.
- 3. La Regione svolge la funzione di vigilanza previsti all'articolo 155 del codice secondo modalità e forme disciplinate con successivi atti.
- 4. In attuazione dei principi di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, tutti i casi di persistente inerzia nell'esercizio della delega, ai sensi del comma 3, sono disciplinati nel seguente modo:
- a) su istanza del richiedente, la Regione assegna al Comune un termine massimo di trenta giorni per provvedere;
- b) decorso inutilmente tale termine, la Regione provvede, in via sostitutiva, anche mediante nomina di commissario ad acta, con onere finanziario a carico dell'Amministrazione inadempiente.
- 5. La Regione adotta i provvedimenti previsti al comma 1 nel caso di interventi da realizzare nel territorio di due o più comuni, o per categorie di opere indicate nel PPR, sulla base dell'istruttoria compiuta dai comuni interessati.





Art. 9 Commissioni locali per il paesaggio


- 1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 8, comma 1, sono svolte previa acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio.
- 2. I Comuni garantiscono l'adeguato livello di competenze tecnico scientifiche e assicurano la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia.
- 3. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 148 del d.lgs. n. 42/2004.
- 4. L'acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio non è obbligatoria per le istanze volte al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per le richieste di compatibilità paesaggistica, avanzate mediante il procedimento semplificato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 139 (Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del d.lgs. n. 42, e successive modificazioni), ascrivibili alle categorie di intervento di cui all'allegato I al DPR n. 139/2010.





Art. 10 Commissione per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico

1. Con deliberazione di Giunta regionale è istituita la commissione regionale per la formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 137 del Codice.





Capo III Disposizioni finali e transitorie

Articolo 11 Approvazione del PPR

- 1. Il PPR è adottato con deliberazione di Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Campania per consentire, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, la partecipazione e la formulazione di eventuali osservazioni da parte di soggetti singoli o associati, nelle forme previste dall'articolo 7, comma 3 del regolamento regionale n. 5/2011 ed in attuazione dell'articolo 144 del Codice.
- 2. Il PPR adottato, decorso il termine previsto al comma 1, è trasmesso al Consiglio regionale che l'approva entro sessanta giorni.
- 3. Il PPR approvato ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
- 4. Dall'adozione del PPR sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo134del d.lgs.42 /2004 sono vietati gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.
- 5. Le varianti al PPR sono approvate con la stessa procedura di cui al comma 1 con i termini ridotti della metà.
- 6. La cartografia di piano di cui al comma 2, è integrata o modificata con delibera di Giunta regionale, sulla base del recepimento delle trasformazioni fisiche del territorio avvenute nel tempo e degli approfondimenti di scala dovuti alla redazione delle carte dei paesaggi provinciali e comunali.
- 7. Gli adeguamenti del PPR sono approvati dalla Giunta regionale nei seguenti casi:
- a) recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente applicabili;
- b) modifiche tecniche obbligatorie per la realizzazione di specifici interventi;
- c) coordinamento degli obiettivi di qualità paesaggistica scaturenti dai PTCP e dai PUC con gli obiettivi e gli ambiti paesaggistici individuati nel PPR.

Danielica - Prasporti - Lavori Pubble



Art. 12

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

- 1. Gli enti territoriali sovracomunali e i comuni conformano il piano da redigere, secondo la procedura dell'articolo 3 del Regolamento regionale n. 5/2011 o adeguano, con la procedura prevista dal Regolamento regionale n. 5/2011, i rispettivi piani e programmi al PPR entro due anni dall'approvazione del medesimo PPR, richiedendo alla Regione l'avvio della conferenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n.13/2008, alla quale partecipa il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.
- 2. Il PPR stabilisce norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici.
- 3. Le previsioni del PPR di coordinamento tra strumenti di pianificazione tengono conto delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 145 del codice. Le previsioni del PPR costituiscono la componente strutturale dei piani per le aree naturali protette.
- 4. Il piano paesaggistico regionale ed il piano territoriale regionale costituiscono gli strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale con funzioni di guida, indirizzo e governo delle trasformazioni urbanistiche a livello provinciale e comunale.
- 5. I seguenti piani sono sostituiti dal PPR approvato:
- a) il piano di cui alla legge regionale 27 giugno 1987 n. 35;
- b) i piani territoriali paesistici di cui ai rispettivi decreti ministeriali;

IV COMMISSIONE PERMANENTE.



Art. 13 Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio

- 1. La Regione istituisce l'osservatorio regionale per la qualità del paesaggio utilizzando proprie strutture, con il compito di monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto delle funzioni regionali di vigilanza sui comuni delegati in materia paesaggistica e di valutazione delle trasformazioni incidenti sul territorio.
- 2. L'osservatorio realizza studi, raccoglie elementi conoscitivi e formula proposte; cura lo svolgimento dei processi di partecipazione e sensibilizzazione previsti al presente articolo; la Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento la composizione, il funzionamento e i compiti operativi dell'Osservatorio.

COMMISSIONE PERMANENTE.



Art. 14 Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte delle risorse trasferite nell'anno 2010 alla Regione Campania ex legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), per il finanziamento delle funzioni conferite in materia di viabilità (spesa per il personale) e non utilizzate nei bilanci 2010 e 2011 a seguito dell'assorbimento dei costi del personale trasferito nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
- 2. Le suddette risorse ammontanti ad euro 2.169.751,12 sono iscritte nel bilancio 2012 alla U.P.B. della entrata 10.33.81 ed alla U.P.B. della spesa 6.23.59 per essere rifinalizzate alla copertura degli interventi di natura corrente per euro 1.869.751,12 e di investimento per euro 300.000 previsti dalla presente legge.

IV COMMISSIONE PERMANENTE Charistica - Trasporti - Lavori Tubblic



Articolo 15 Abrogazioni e modifiche legislative

- 1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10 (indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981 n. 65: tutela dei beni ambientali);
- b) legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 (Norme transitorie per le attività urbanistico edilizie nei comuni della regione);
- c) legge regionale 18 novembre 1995, n. 24 (Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali);
- d) l'articolo 13, legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria regionale anno 2008).
- 2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono modificate le seguenti norme:
- a) l'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 è sostituito con "L'area di competenza del Piano coincide con la superficie territoriale degli ambiti della "costiera amalfitana", "penisola sorrentina" e "monti lattari" individuati dai Decreti Ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004. L'area è suddivisa, ai fini del coordinamento attuativo e gestionale, secondo i Sistemi territoriali di sviluppo così come individuati dal piano territoriale regionale approvato con legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13;
- b) l'articolo 2, della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 è così sostituito:

"Art 2

- 1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all'articolo 1 a far data dall'entrata in vigore della presente legge, non possono contenere disposizioni che consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività, previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all'articolo 1, comportanti nuova edificazione a scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
- 3. Nel PTCP di Napoli sono definiti strategie ed indirizzi operativi specifici da applicare ai comuni rientranti nella zona rossa di cui all'art. 1.
- 4. Fino all'entrata in vigore del PTCP di Napoli, nei comuni di cui all'art. 1 è vietato l'aumento delle unità abitative su tutti gli interventi edilizi consentiti dalla presente legge."

COMMISSION PERMANENTE



c) L'articolo 5, della legge regionale n. 21/2003, è così sostituito:

"Art.5

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all'articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell'articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all'articolo 4, nei comuni individuati all'articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale, come definiti dall'articolo 2.
- 2. Restano esclusi dal divieto della presente legge gli interventi edilizi di cui alle lettere a),b), c), d), del comma 1, dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 su tutti gli immobili esistenti, ferma

restando l'applicazione dell'articolo 6."

- d) Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13/2008 dopo la parola "competente" sono aggiunte le parole "o suo delegato sentita la commissione".
- 3. La legge regionale 22 dicembre 2004 n.16 (Norme sul governo del territorio) è così modificata:
- a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 dopo la parola "programmatiche" è aggiunta la parola "- operative";
- b) il comma 16 dell'articolo 12 è abrogato;
- c) al comma 4 dell'articolo 18 dopo la parola "programmatico" è aggiunta la parola "operativo";
- d) al comma 6 dell'articolo 18 dopo la parola "programmatiche" è aggiunta la parola "operative";
- e) al comma 6 dell'articolo 18 sopprimere le parole da"e fissano" fino a "dettata dal PTCP";
- f) alla fine del comma 6 dell'articolo 18 è aggiunta la seguente frase: "Il PUC vigente si adegua al PTCP nel termine di 18 mesi dalla sua approvazione, secondo la procedura prevista dal regolamento di cui all'art. 43 bis. Il PUC adottato, prima della sua approvazione, si adegua al PTCP entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.";
- g) il comma 7 dell'art. 18 è sostituito dal seguente: "Il PTCP vigente, nella fase di adeguamento al Piano paesaggistico regionale di cui al decreto legislativo n. 42/2004, si adegua o si sostituisce, assumendone valore ed effetti, ai piani di settore di cui all'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997 ed ai piani di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n.16 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale); La definizione delle modalità di adeguamento o sostituzione deve obbligatoriamente avvenire nella forma delle intese, promosse dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 43 bis della presente legge, fra Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti."
- h) i commi 8 e 9 dell'articolo 18 sono abrogati;
- i) al comma 1 dell'articolo 23 sopprimere le parole "la tutela ambientale,";
- j) al comma 3 dell'articolo 23, le parola da "esistenti" fino a "39" sono sostituite con le parole "suscettibili di sanatoria.";

ON COMMISSIONE PERMANENTE

17



- k) alla fine del comma 7 dell'articolo 25 sono aggiunte le parole "e costituiscono parte integrante delle relative disposizioni programmatiche-operative";
- 1) al comma 3 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente: "4. In attuazione delle disposizioni del DPR n.380/2001 in materia di oneri di urbanizzazione, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e per la definizione delle relative tabelle parametriche che sono approvate con decreto dirigenziale";
- m) all'art. 30 sostituire le parole "con delibera della Giunta regionale" con "con decreto dirigenziale";
- n) all'art. 38 sostituire le parole "legge regionale 20 marzo 1982, n. 17" con "art. 9 DPR n.380/2001"
- o) il comma 1 dell'articolo 40 è abrogato;
- p) il comma 2 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
 - "2. Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei piani urbanistici comunali Puc- e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali -Ruec- di cui agli articoli 23 e 28, la Regione Campania, con decreto dirigenziale, concede contributi da appostarsi con legge annuale di bilancio sull'unità previsionale di base 6.23.59. Per l'attribuzione dei suddetti contributi è data precedenza ai comuni che ricorrono alla pianificazione in forma associata, come previsto al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge, ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed a quelli sprovvisti di strumentazione urbanistica generale."
- q) il comma 2 dell'articolo 44 è abrogato;
- r) il comma 3 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
 - "3. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti, fino alla data di entrata in vigore del PUC, si applicano le disposizioni dell'art. 9 del DPR n. 380/2001 fatti salvi gli interventi di cui all'art. 7 del medesimo DPR.";
- s) i commi 4, 4 bis e 5 dell'articolo 44 sono abrogati.
- 4. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione campania legge finanziaria regionale 2005) è abrogato.
- 5. La legge regionale n.13/2008 è così modificata:
- a) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;
- b) l'articolo 3 è abrogato;
- c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
 - "1. Per l'attuazione delle strategie e delle attività previste all'articolo 4, ove l'intesa prevista al comma 7 dell'art.5 richieda necessariamente l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o loro varianti, si procede con l'accordo di pianificazione, disciplinato con regolamento regionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle previsioni in esso contenute."
- d) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;
- e) l'articolo 7 è abrogato;
- f) i commi 6, 7, 8, e 12 dell'articolo 9 sono abrogati;

IV COMMISSIONE PERMANENTE



- 6. Dall'entrata in vigore del PPR sono abrogate le seguenti leggi:
- a) legge regionale 08 febbraio 2005, n. 5 (Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all'antica città di Velia);
- b) legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21;
- 7. Per la zona territoriale 7 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 restano ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica previste all'articolo 17 e si disapplicano tutte le altre prescrizioni della medesima legge. Nella zona 7, pertanto, gli interventi sono disciplinati dalle disposizioni dell'art. 17 e dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti ai sensi della legge regionale n. 16/2004 e del regolamento regionale di attuazione n. 5/2011."

IV COMMISSIONE PERMANENTE



Consiglio Regionale della Campania II Commissione Consiliare Permanente (Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio) Il Presidente

NAPOLI, 12 LUGLIO 2012

Prot. n. 428/DL

Al Presidente del Consiglio Regionale Al Presidente della Giunta Regionale All'Assessore al Bilancio All'Assessore Rapporti con il Consiglio Al Presidente della IV° Commissione

Al Segretario Generale del Consiglio

LORO SEDI

OGGETTO: DL REG. GEN. 321 " NORME IN MATERIA DI TUTELA DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO IN CAMPANIA PER L'ATTUAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART.135 DEL DECRETO **LEGISLATIVO 42/2004"**

Comunico che la scrivente commissione ha proceduto, nella seduta odierna, all'esame del disegno di legge in oggetto, nel testo licenziato dalla IV commissione permanente, ed a maggioranza dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole alla sua approvazione, ivi compresa la norma finanziaria di cui all'articolo 14.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0018056/A Del: 13/07/2012 10.41 05

Da: CR A: SERASS

C 12. F-2012/



Prot. Gen. 2012.0025893/ADel: 17/10/2012 09.48.31
Da: CR A: SERASS

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania On.le Paolo Romano

Prot. 211/2012 Sex 15.10.2012

Oggetto: Richiesta proroga delle attività della Commissione consiliare d'inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata.

I sottoscritti Consiglieri Regionali, rappresentativi del quinto dell'Assemblea Regionale considerato il proficuo lavoro e l'importanza strategica della suddetta Commissione d'inchiesta e al fine di consentire il prosieguo delle attività di conoscenza e analisi di contesto dei fenomeni ed delle dinamiche della criminalità organizzata presente nella nostra Regione ne chiedono la proroga delle attività per ulteriori sei mesi.

Si fa presente che la Commissione ha in programma l'audizione degli amministratori del comune di Melito (NA) e degli Assessori Sommese e Romano per affrontare, rispettivamente, i problemi legati alla gestione dei fondi per la sicurezza e all'affidamento dei lavori di somma urgenza.

Napoli, 8 ottobre 2012

Giuseppe Russo

Raffaele Topo

Angela Cortese

Gianfranco Valiante

Antonio Valiante

Lucia Esposito__

Umberto Del Basso De Caro

: onsiglio Regionale della Campania SEGRETERIA DEL PRESIDENTE

PROT. Nº 1800 DEL 16/4/12

Nicola Caputo

Antonio Amato

Donato Pica

Rosa D'Amelio

Mario Casillo Mario

Antonio Marciano

Sert 7/10/12 >



VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Prot.n. 254 /VI C.

Napoli, 03 Ottobre 2012

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0025053/ADel 04/10/2012 09.00 00
Da. CR A. SERASS

Al Presidente del Consiglio Regionale

All'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Promozione Culturale

Al Segretario Generale

E, p.c.

Al Presidente della

II Commissione Permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale

LORO SEDI

OGGETTO: "ABROGAZIONE DELLA LETTERA B), COMMA 4, ARTICOLO 52 DELLA L.R. 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012) RECANTE MODIFICHE ALLA L.R. 15 GIUGNO 2007, N. 6 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO)". (REG. GEN. 385).

Comunico che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 02 Ottobre 2012, ha esaminato la Proposta di Legge in oggetto ed ha deciso all'unanimità di riferire favorevolmente all'Aula nel testo "ABROGAZIONE DELLA LETTERA B), COMMA 4, ARTICOLO 52 DELLA L.R. 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012) RECANTE MODIFICHE ALLA L.R. 15 GIUGNO 2007, N. 6 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO)", che si trasmette in allegato.

Relatore in Aula è stato designato il Consigliere Regionale Luciano Schifone (PdL).

0310 Com (All. 1

L PRESIDENTE VI COMMISSIONE

Antonia Ruggiero)

Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

IX LEGISLATURA	
 <u> </u>	

PROPOSTA DI LEGGE

REG. GEN. N. 385

AD INIZIATIVA DEI CONSS. SCHIFONE, CORTESE, LONARDO

ABROGAZIONE DELLA LETTERA B), COMMA 4, ARTICOLO 52 DELLA L. R. 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012) RECANTE MODIFICHE ALLA L.R. 15 GIUGNO 2007, N. 6 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO)

APPROVATA ALL'UNANIMITA' NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2012








Consiglio Regionale della Campania VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 1 (Abrogazione)

1. La lettera b), del comma 4, dell'articolo 52, della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria regionale 2012) è abrogata.








Consiglio Regionale della Campania VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 2 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.





Emendamento alla proposta di legge: "abrogazione della lettera B) co. 4, art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 recante modifiche alla L.R. 15 giugno 2007, n. 6 " – Reg. gen. 385

Il titolo della Proposta di legge è sostituito dal seguente:

"MODIFICHE LEGISLATIVE"

The (MARTUSEIEUD)

1.1

Emendamento alla proposta di legge: "abrogazione della lettera B) co. 4, art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 recante modifiche alla L.R. 15 giugno 2007, n. 6 " – Reg. gen. 385

Dopo l'art. 1, aggiungere il seguente art. 1 bis:

1. All'articolo 3 della L.R. 28/2/87 N. 11, all'ultimo comma dopo la parola: "artigianato" aggiungere il seguente persodo :

"In attuazione della direttiva 2006/123/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006 e nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 26.3.2010 n.59 (attuazione ella direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi del mercato interno), quando la commissione provinciale artigiana adotta provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui alla lettera a) che operano nel medesimo settore di attività delle imprese interessate dalla decisione sono obbligati ad astenersi dall'istruttoria e dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche.

- 2. All'art. 4, co. 10 della L.R. 24/2012 sostituire la parola "rinominati" con la parola "nominati" e prima delle parole: "le presenti disposizioni" aggiungere "Con riferimento alla composizione della commissione VIA".
- 3. Il co. 252, art. 1 della L.R. 4/2011 è abrogato

(MARTUSELECO)

1.0.1

RELAZIONE all'emendamento alla proposta di legge: "Abrogazione della lettera B) co. 4, art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 recante modifiche alla L.R. 15 giugno 2007, n. 6 " – Reg. gen. 385

Co. 1

La modifica della L.R. n.11/87 si rende necessaria poiché il testo vigente dell'art. 3 di detta L.R. risulta essere in contrasto con le disposizioni stabilite dalla *Direttiva 2006/123/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006* e dai principi fondamentali desumibili dal *D. Igs. 26.3.2010 n.59.*

Co. 2

La modifica dell'art. 4, co. 10 della L.R. 24/2012, si rende necessaria perché risolve alcune perplessità sorte in ordine all'interpretazione della formulazione lessicale, in quanto la disposizione crea incertezze circa l'applicabilità del principio di rotazione biennale ai dirigenti con riferimento al proprio incarico dirigenziale piuttosto che con riferimento alla commissione VIA.

Tale interpretazione si scontra con la disciplina generale sulla dirigenza pubblica (D. Lgs. 150/09), che, pur fissando il principio della rotazione degli incarichi, stabilisce il termine minimo di durata dei medesimi in anni 3.

Co. 3

L'abrogazione del co. 252, art. 1 della L.R. 4/2011 si rende necessaria, poiché tale disposizione è priva di copertura finanziaria, in quanto i fondi originariamente previsti per le iniziative di finanziamento previsti dall'art. 3, co. 8 della L.R. 10/2001, sono stati riprogrammati per altre iniziative con la DGR n. 514/2008, ai sensi dell'art. 31, co. 31, della L.R. n. 1/2007, né si rinviene ulteriore disponibilità di risorse sul bilancio gestionale 2012.

Inoltre, anche in caso di copertura finanziaria, la disposizione di cui al co. 252 genera una serie di problematiche di carattere sia gestionale che politico-amministrativo, tra cui quella insuperabile collegata alla mancata approvazione del regime da parte della Commissione Europea.

(m ARTUSEI ELLO)



EMENDAMENTO

Proposta di legge

"Abrogazione della lettera b), comma 4, articolo 52 della L.R. 27 Gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012) recante modifiche alla L.R. 15 Giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)"

(Reg. Gen. n. 385)

All'articolo 1 viene inserito il seguente nuovo articolo 1 bis

"All'art. 4, comma 1, alla lettera a) della Legge Regionale n. 24 del 27 luglio 2012, dopo le parole "gli assessori" eliminare "ed i consiglieri comunali"

J.O.D/

Mullue (OLIVIERO)



RELAZIONE EMENDAMENTO 10, 2,

Proposta di legge

"Abrogazione della lettera b), comma 4, articolo 52 della L.R. 27 Gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012) recante modifiche alla L.R. 15 Giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)" - (Reg. Gen. n. 385)

L'emendamento nasce dalla volontà di poter permettere ai Consiglieri dei Comuni della Regione Campania di essere designati all'interno degli Enti. La loro presenza, all'interno delle Amministrazioni Comunali, diviene elemento di competenza e capacità per il possibile incarico conferitogli.

(OCIVIERO)